



Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.12, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n.166, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione*”;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;
- VISTO il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.2021/241/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241, definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea n.10160/21, corredata di allegato (Missione 4, riforma 1.3. Riforma dell’organizzazione del sistema scolastico, *obiettivo 1*) “Adeguamento del numero degli alunni per classe”), in cui si prevede che il numero di insegnanti sarà fissato allo stesso livello dell'anno scolastico 2020/2021 a fronte del calo demografico e al fine di ridurre il numero degli alunni per classe e migliorare gradualmente il rapporto tra il numero degli alunni e il numero di insegnanti;
- VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n.175, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, e, in particolare, l’articolo 47, comma 2, lett. a) e b);
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n.234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e, in particolare, l’articolo 1, commi da 329 a 338, in materia di *insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria*;





Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO in particolare l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2021, n.234, secondo cui *“I decreti di cui al comma 335 relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine e grado di istruzione distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria”*;
- VISTO in particolare, l'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 30 dicembre 2021, n.234 in materia di *istituzione di classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81 per favorire l'efficace fruizione del diritto allo studio da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione 26 luglio 2021, n.229 relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2021/22 che ha lasciato invariato il numero complessivo dei posti comuni dell'organico di diritto rispetto all'a.s. 2020-21, salvo l'adeguamento dell'organico di diritto a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale”* e salvo le variazioni in aumento introdotte per i posti per il sostegno e per i posti per il potenziamento, dalla legge 30 dicembre 2020, n.178, articolo1, commi 960 e 968;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 aprile 2022, n.90, di attuazione del comma 335 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234 e di determinazione dell'organico del personale docente per l'anno scolastico 2022/2023, ivi inclusa la stima dei posti per l'introduzione graduale dell'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria e la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione 17 ottobre 2022, n.272 relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2022/23 che ha lasciato invariato il numero complessivo dei posti comuni dell'organico di diritto rispetto all'a.s. 2021/22, salvo l'adeguamento dell'organico di diritto a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale”* e salvo le variazioni in





Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

aumento introdotte per i posti per il sostegno dalla legge 30 dicembre 2020, n.178, articolo 1, comma 960;

- VISTA l'intesa stipulata il 1° agosto 2019 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, concernente l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n.259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n.19;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, recante *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, recante *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n.107”*, e, in particolare, gli articoli 12, comma 1, e 14, comma 1;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 agosto 2016, n.659, relativo all'attuazione dei progetti nazionali nell'ambito dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO i decreti interministeriali del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nn.581 e 625 del 2016 con i quali sono stati determinati l'organico triennale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n.19, *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”*;





Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e, in particolare, i commi 5 e dal 63 al 69 dell’articolo 1 che fissano le nuove modalità di definizione triennale degli organici del personale docente e in particolare il comma 65, che prevede che il riparto della dotazione organica tra le regioni sia effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata; che il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno sia effettuato in base al numero degli alunni disabili; che si tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica; che il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, consideri altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale; che in ogni caso il riparto non debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81 e che infine il personale della dotazione organica dell’autonomia sia tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n.263, *“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”*;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”* e, in particolare, l’articolo 64;
- VISTA la circolare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 gennaio 2010, n.2, riguardante indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana;





Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89, “*Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88, “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133*”;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 26 febbraio 2010, con la quale si sancisce la illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n.244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell’articolo 2, comma 414, della legge n.244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n.449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, recante “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, recante “*Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133*”;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139, “*Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296*”;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 maggio 2007, n.41, relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n.296;





Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233, “*Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59*”, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
- VISTA** la nota del Ministero dell’istruzione e del merito n.33071 del 30 novembre 2022 relativa alle “*Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024*”;
- VISTO** che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l’organico dell’autonomia è determinato con cadenza triennale, ai sensi dell’articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n.107;
- RITENUTO** di dover infine procedere ad individuare il contingente dei posti da destinare all’istruzione degli adulti all’interno dell’organico triennale dell’autonomia assegnato a ciascuna regione;
- ACQUISITO** il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze con nota prot. n. 15101 del 7.4.2023;
- INFORMATE** le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca;

DECRETA

ART.1

1. In attuazione dell’articolo 1, comma 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n.234, a partire dall’a.s. 2023/24, anche per le classi quarte della scuola primaria, è introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria, già previsto a far data dall’a.s. 2022/23 per le classi quinte, in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l’insegnamento, rispetto all’orario di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali.





Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 335, lett. a) della legge 30 dicembre 2021, n.234, il presente decreto reca la rilevazione del personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo nonché di quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, nell'**Allegato 1**, da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 335, lett. b-bis), della legge 30 dicembre 2021, n.234 è rilevato il numero di classi in deroga attivate nell'a.s. 2022/23 ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione, come da **Allegato 2** al presente decreto.
4. Ai sensi dell'articolo 1, commi 330 e 335, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n.234, il presente provvedimento rimodula, per l'a.s. 2023/24, il complessivo fabbisogno di personale docente con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente, per l'a.s. 2022/23, tenuto conto di quanto indicato nel PNRR in tema di denatalità, come indicato nel successivo articolo 2 e relative **Tabelle A-A1, B-B1 e C-C1**.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 335, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n.234, il presente decreto definisce, per l'a.s. 2023/24, la stima del numero delle classi quarte e quinte presso le quali è attivabile l'insegnamento di educazione motoria e il relativo limite massimo del numero dei posti, ivi compresi quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero, pari a 22 ore settimanali, come indicato nella **Tabella 1** del presente decreto;
6. In attuazione dell'articolo 1, commi 344 e 345 lett. d), della legge 30 dicembre 2021, n.234, nell'ambito della rimodulazione del fabbisogno di personale docente per l'a.s. 2023/24, indicata al comma 4, è determinata anche la previsione della quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, ripartita per regione, come indicato nella **Tabella 2** del presente decreto, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente per l'a.s. 2022/23. Fermo restando la previsione del contingente complessivo regionale dei posti da utilizzare per la costituzione delle classi in deroga, nella Tabella 2 è indicata l'equivalente stima delle classi qualora attivate in deroga esclusivamente nella scuola secondaria di secondo grado.
7. Con separato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà data attuazione all'articolo 1, comma 345, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n.234.





Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

8. Ai sensi dell'articolo 1, commi 338 e 346, della legge 30 dicembre 2021, n.234, gli Uffici Scolastici Regionali attuano le disposizioni del presente decreto, verificano i dati comunicati dalle scuole ai fini dell'attivazione dei posti per l'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria e monitorano i posti e le classi da istituirsi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81.

ART.2

(Dotazioni organiche - Tabelle A, B, C)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono indicate nei commi seguenti e nelle Tabelle A, B e C per l'a.s. 2023/2024, le dotazioni organiche del personale docente dei posti comuni e di potenziamento, di sostegno e di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria e dei posti da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81. Nelle Tabelle A1, B1 e C1 i succitati contingenti sono ulteriormente ripartiti per ciascun ordine e grado di istruzione, fermo restando la facoltà degli Uffici Scolastici Regionali di effettuare rimodulazioni della distribuzione nell'ambito della singola tabella sulla base delle effettive esigenze.

2. Le consistenze delle dotazioni organiche per i posti comuni, nazionali e regionali, del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, per l'anno scolastico 2023/2024, sono riportate nelle Tabelle A-A1.

3. Il contingente dei posti comuni di potenziamento per l'anno scolastico 2023/2024, di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n.107, è riportato anch'esso nelle **Tabelle A-A1**, tenuto conto dell'incremento di 390 posti già disposto, con riferimento alla scuola dell'infanzia, con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n.113 del 1° settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/21, ai sensi dell'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'ampliamento di 1.000 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n.229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 968, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

4. La dotazione organica dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2023/2024 è stabilita nelle **Tabelle B-B1**, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n.107, nonché dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 8





Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

novembre 2013, n.128, tenuto conto: a) dell'incremento di 1.090 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n.113 del 1° settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/21, ai sensi dell'articolo 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2019, n.160; b) dell'ampliamento di 5.000 posti per l'a.s. 2021/22, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n.229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22; c) dell'ampliamento di 11.000 posti per l'a.s. 2022/23, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n.272 del 17 ottobre 2022, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2022/23; d) di ulteriori 9.000 posti per l'a.s. 2023/24, come previsto dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

5. Il contingente dei posti per l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto per l'anno scolastico 2023/2024 è determinato nel limite massimo di cui alle **Tabelle C-C1**, tenuto conto delle risorse definite dal comma 69 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107.

Il presente decreto è inviato al controllo preventivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio, per il prescritto parere contabile, e alla Corte dei conti, per il controllo di legittimità, come previsto dalla vigente normativa.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

GIUSEPPE VALDITARA

GIANCARLO GIORGETTI





*Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

TABELLA 1

Stima delle classi IV e V della scuola primaria, dei posti interi e dei posti equivalenti al monte ore residuo per l'insegnamento dell'educazione motoria nell'a.s. 2023/24*

Regione	Stima delle classi IV dell'a.s. 2023/24			Stima delle classi V dell'a.s. 2023/24			Stima dei posti interi per l'insegnamento di educazione motoria per l'a.s. 2023/24	Stima dei posti interi equivalenti al monte ore residuo per l'insegnamento di educazione motoria per l'a.s. 2023/24	Totale stima posti per l'insegnamento di educazione motoria per l'a.s. 2023/24
	tempo normale	tempo pieno	totale	tempo normale	tempo pieno	totale			
Abruzzo	393	136	529	409	132	541	33	64	97
Basilicata	108	117	225	114	108	222	4	37	41
Calabria	644	235	879	644	218	862	34	124	158
Campania	2.079	602	2.681	2.076	622	2.698	175	314	489
Emilia R.	836	891	1.727	822	900	1.722	151	162	313
Friuli V. Giulia	268	217	485	277	217	494	36	53	89
Lazio	948	1.382	2.330	950	1.385	2.335	183	241	424
Liguria	241	276	517	252	278	530	27	68	95
Lombardia	1.805	2.150	3.955	1.804	2.146	3.950	350	368	718
Marche	429	207	636	430	209	639	37	78	115
Molise	103	11	114	106	11	117	2	19	21
Piemonte	809	826	1.635	742	902	1.644	116	184	300
Puglia	1.399	351	1.750	1.419	331	1.750	122	196	318
Sardegna	393	241	634	413	249	662	31	86	117
Sicilia	2.004	326	2.330	2.009	285	2.294	134	286	420
Toscana	628	756	1.384	629	763	1.392	101	152	253
Umbria	259	111	370	263	115	378	24	44	68
Veneto	1.196	815	2.011	1.238	809	2.047	180	189	369
Totale	14.542	9.650	24.192	14.597	9.680	24.277	1.740	2.665	4.405

*Le classi IV e V della scuola primaria dell'a.s. 2023/24 sono state stimate ipotizzando che siano uguali al numero delle classi III e IV registrate sul SIDI alla chiusura delle funzioni dell'organico di fatto dell'a.s. 2022/23.

I posti per l'insegnamento dell'educazione motoria sono stati stimati supponendo due ore di insegnamento per classe, quindi verificando il numero dei posti interi attivabili per singola istituzione scolastica e ipotizzando la massima aggregazione a livello provinciale del monte ore residuo per il calcolo dei posti interi equivalenti.





*Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

TABELLA 2

Previsione della **quota massima del personale docente**, determinata in **n. posti**, da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, e stima del **n. classi** equivalente qualora attivate in deroga esclusivamente nella scuola secondaria di II grado

Regione	Previsione posti da destinare alle classi in deroga al dPR 20 marzo 2009, n.81 (art.1, comma 345, L. 234/2021)	Stima del n. classi equivalente qualora attivate in deroga esclusivamente nella scuola secondaria di II grado
Abruzzo	263	133
Basilicata	75	37
Calabria	188	96
Campania	376	194
Emilia Romagna	583	313
Friuli Venezia Giulia	113	59
Lazio	414	219
Liguria	452	238
Lombardia	452	242
Marche	583	290
Molise	57	27
Piemonte	301	164
Puglia	414	212
Sardegna	39	20
Sicilia	301	154
Toscana	414	216
Umbria	414	207
Veneto	565	284
Totale	6.004	3.105





Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

TABELLA A

POSTI COMUNI E POSTI COMUNI DI POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DOCENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024

Regione	Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia 2022-2023	Posti comuni di potenziamento 2022-23	Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia 2023-2024*	Posti comuni di potenziamento 2023-24	di cui stima posti/ore ricondotte a posto per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria (art.1, comma 335, L. 234/2021)	di cui previsione posti da destinare alle classi in deroga al dPR 20 marzo 2009, n.81 (art.1, comma 345, L. 234/2021)
Abruzzo	14.460	1.274	14.460	1.274	97	263
Basilicata	7.390	784	7.390	784	41	75
Calabria	25.624	1.958	25.624	1.958	158	188
Campania	72.935	5.491	72.934	5.491	489	376
Emilia Romagna	41.777	3.453	41.776	3.453	313	583
Friuli Venezia Giulia**	12.462	1.138	12.462	1.138	89	113
Lazio	57.483	4.543	57.482	4.543	424	414
Liguria	13.764	1.350	13.764	1.350	95	452
Lombardia	92.608	7.176	92.607	7.176	718	452
Marche	16.684	1.460	16.684	1.460	115	583
Molise	3.428	543	3.428	543	21	57
Piemonte	43.253	3.346	43.252	3.346	300	301
Puglia	45.933	3.691	45.932	3.691	318	414
Sardegna	18.641	1.552	18.641	1.552	117	39
Sicilia	58.939	4.555	58.938	4.555	420	301
Toscana	38.295	3.033	38.295	3.033	253	414
Umbria	9.584	988	9.584	988	68	414
Veneto	46.996	3.867	46.995	3.867	369	565
Totale	620.256	50.202	620.248	50.202	4.405	6.004

* I dati comprendono la sottrazione di 32 posti per cost-sharing (8 posti per il 2023/24 che si vanno ad aggiungere ai 24 posti già detratti per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23, dovendo destinare 41 posti in totale in cinque anni, come da proposta del Consiglio superiore delle scuole europee nella seduta di Atene dei giorni 9-12 aprile 2019);

**di cui 496 per le scuole con insegnamento in lingua Slovena





*Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

**TABELLA A1
POSTI COMUNI E POSTI COMUNI DI POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DOCENTI 2023-2024 PER GRADO DI ISTRUZIONE**

Regione	Posti comuni per grado di istruzione					Posti comuni di potenziamento per grado di istruzione				
	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria (inclusi i posti di educazione motoria)	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	2.247	4.081	2.990	5.142	14.460	66	440	176	592	1.274
Basilicata	1.054	2.089	1.557	2.690	7.390	27	264	109	384	784
Calabria	3.701	7.418	5.639	8.866	25.624	93	659	267	939	1.958
Campania	11.150	19.252	16.730	25.802	72.934	279	1.781	794	2.637	5.491
Emilia Romagna	4.240	14.387	8.313	14.836	41.776	123	1.278	487	1.565	3.453
Friuli Venezia Giulia	1.393	4.000	2.599	4.470	12.462	41	447	214	436	1.138
Lazio	6.406	18.602	12.522	19.952	57.482	206	1.653	652	2.032	4.543
Liguria	1.567	4.433	2.915	4.849	13.764	47	478	193	632	1.350
Lombardia	9.341	32.574	20.811	29.881	92.607	263	2.852	1.066	2.995	7.176
Marche	2.553	4.902	3.260	5.969	16.684	75	517	198	670	1.460
Molise	527	933	715	1.253	3.428	13	183	76	271	543
Piemonte	5.732	14.172	9.131	14.217	43.252	161	1.192	488	1.505	3.346
Puglia	6.448	12.364	9.681	17.439	45.932	193	1.234	502	1.762	3.691
Sardegna	2.332	5.312	4.176	6.821	18.641	60	528	243	721	1.552
Sicilia	7.990	16.455	13.808	20.685	58.938	253	1.570	673	2.059	4.555
Toscana	5.157	11.682	7.641	13.815	38.295	151	1.054	427	1.401	3.033
Umbria	1.443	2.883	1.849	3.409	9.584	41	344	139	464	988
Veneto	3.634	15.798	10.889	16.674	46.995	102	1.454	602	1.709	3.867
Totale	76.915	191.337	135.226	216.770	620.248	2.194	17.928	7.306	22.774	50.202





Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

TABELLA B
POSTI DI SOSTEGNO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023-2024

Regione	Posti 2022-2023	Incremento di posti (art.1, comma 960, L. 178/2020)	Posti 2023-2024	di cui posti di potenziamento per il sostegno (tabella 1, L. 107/2015)
Abruzzo	3.038	211	3.249	182
Basilicata	1.180	49	1.229	50
Calabria	4.420	241	4.661	193
Campania	14.917	848	15.765	691
Emilia Romagna	7.167	674	7.841	433
Friuli Venezia Giulia	1.589	141	1.730	91
Lazio	12.811	849	13.660	788
Liguria	2.674	234	2.908	164
Lombardia	17.043	1.929	18.972	1.023
Marche	3.068	232	3.300	189
Molise	756	27	783	34
Piemonte	7.267	571	7.838	416
Puglia	9.795	562	10.357	468
Sardegna	3.283	269	3.552	162
Sicilia	13.137	817	13.954	649
Toscana	5.939	572	6.511	354
Umbria	1.598	156	1.754	94
Veneto	7.488	618	8.106	465
Totale	117.170	9.000	126.170	6.446





*Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

TABELLA B1
POSTI DI SOSTEGNO PER GRADO DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024

Regione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	331	1.040	833	1.045	3.249
Basilicata	98	403	307	421	1.229
Calabria	437	1.692	1.176	1.356	4.661
Campania	1.439	5.730	4.492	4.104	15.765
Emilia Romagna	409	2.890	2.009	2.533	7.841
Friuli Venezia Giulia	134	686	434	476	1.730
Lazio	978	5.709	3.596	3.377	13.660
Liguria	203	1.088	777	840	2.908
Lombardia	1.091	7.726	6.035	4.120	18.972
Marche	349	1.174	800	977	3.300
Molise	57	232	181	313	783
Piemonte	620	2.839	2.125	2.254	7.838
Puglia	969	3.491	2.603	3.294	10.357
Sardegna	315	1.158	941	1.138	3.552
Sicilia	1.195	5.066	3.820	3.873	13.954
Toscana	469	2.210	1.594	2.238	6.511
Umbria	135	570	453	596	1.754
Veneto	450	3.444	2.250	1.962	8.106
Totale	9.679	47.148	34.426	34.917	126.170





*Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

TABELLA C
LIMITI MASSIMI DELL'ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO ALLE SITUAZIONI DI FATTO 2023-2024

Regione	Limite massimo di posti a.s. 2022-2023	Limite massimo di posti a.s. 2023-2024*
Abruzzo	162	162
Basilicata	222	222
Calabria	357	357
Campania	326	326
Emilia Romagna	1.948	1.948
Friuli Venezia Giulia	436	436
Lazio	1.064	1.064
Liguria	363	363
Lombardia	2.992	2.992
Marche	524	524
Molise	77	77
Piemonte	1.461	1.461
Puglia	172	172
Sardegna	286	286
Sicilia	696	696
Toscana	1.260	1.260
Umbria	325	325
Veneto	1.471	1.471
Totale	14.142	14.142

*Più 121 posti per la supplenza a docenti destinati alle Scuole europee





*Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

TABELLA C1
LIMITI MASSIMI DELL'ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO ALLE SITUAZIONI DI FATTO 2023-2024

Regione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	38	23	77	24	162
Basilicata	4	25	39	154	222
Calabria	3	37	75	242	357
Campania	0	0	126	200	326
Emilia Romagna	4	38	700	1.206	1.948
Friuli Venezia Giulia	4	14	108	310	436
Lazio	6	124	249	685	1.064
Liguria	3	1	75	284	363
Lombardia	3	458	861	1.670	2.992
Marche	0	44	116	364	524
Molise	0	0	20	57	77
Piemonte	0	41	378	1.042	1.461
Puglia	5	-2	95	74	172
Sardegna	8	18	74	186	286
Sicilia	5	26	170	495	696
Toscana	9	95	284	872	1.260
Umbria	0	38	94	193	325
Veneto	33	204	347	887	1.471
Totale	125	1.184	3.888	8.945	14.142

